

FAQ

Procedura aperta per la realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università di Padova c/o il complesso edilizio denominato "Palazzo Cavalli" con l'appalto unificato di due lotti funzionali:

Lotto 3: appalto di sola esecuzione dei lavori di realizzazione dei corpi di fabbrica identificati come edificio "G" e scala di sicurezza ad ovest dell'edificio "A";

Lotto 4: appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero parziale dei corpi "C", "D" ed "E" ;

C.U.P. C94E07000100001 Lotto 3; C.U.P. C99J14000840007 Lotto 4 - C.I.G.: 65332196DE

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA DOCUMENTAZIONE.

COMUNICAZIONE N. 7 (Aggiornamento alla data del 01/02/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
Con riferimento al Disciplinare di gara si chiede di chiarire in maniera inequivocabile la forma e contenuti dell'offerta Tecnica, specificandone chiaramente i limiti. Si evidenziano i seguenti punti poco chiari: 1. pag.14, i contenuti del punto B) in sommario sono differenti dagli stessi poi esplicitati nelle fasi successive. 2. pag. 17, si parla di due relazioni di 30 pag. ciascuna, alle quali si affiancano 5 tavole grafiche max A0. Si tratta di 5 A0 per ciascuna relazione (totale 10 tav. grafiche??)? 3. pag. 15, secondo capoverso, si parla di 'fascicolo tecnico' cosa si intende? 4. pag. 15, punto A2, secondo capoverso, si parla di una relazione. E' ricompresa nei 30 A4 di cui sopra? Va 'sdoppiata' per ciascun lotto? 5. pag. 15, punto A2, secondo capoverso, sono indicate tre tavole massimo formato A1: sono aggiuntive ai 10 A0? Vanno 'sdoppiate' per ciascun lotto? 6. pag. 15, punto A3, si parla di una relazione. E' ricompresa nei 30 A4 di cui sopra? Va 'sdoppiata' per ciascun lotto? 7. pag 15, punto A3, sono indicate due tavole massimo formato A1: sono aggiuntive ai 10 A0? Vanno 'sdoppiate' per ciascun lotto? 8. Per i punti A1), A2) , A3) le relazioni devono essere distinte per i due lotti, o, deve esserci un elaborato per ciascun punto che ricomprenda le specifiche valutazioni unitariamente per i due lotti?? Le miglorie sono poi valutate in modo unitario su tutta l'area di intervento e i criteri motivazionali dei punteggi non prevedono la suddivisione per lotti? 9. Le schede tecniche ed i dépliant sono ricompresi nel conteggio delle pagine indicate? 10. Sezione B.1.1 Il periodo si conclude con una frase tronca. Si chiede di chiarire.	1. A pag. 14 punto B) il sommario risulta corrispondente a quanto esplicitato coerentemente nelle fasi successive (si faccia comunque riferimento al file "Disciplinare di gara – rettificato in data 01.02.2016" pubblicato, come da Errata Corrige n. 5). 2. Si conferma che il concorrente dovrà presentare DUE DISTINTE RELAZIONI, UNA PER IL LOTTO 3 ED UNA PER IL LOTTO 4. Saranno consentite per ciascuna relazione un massimo di 30 pagine (con altezza carattere minima di 8 punti) in formato A4 e massimo 5 tavole grafiche in formato massimo A0 per ogni relazione. 3. Per "fascicolo tecnico" si intende tutta la documentazione prevista nella Busta 2 "offerta tecnica". 4. La relazione prevista al Punto A2, secondo capoverso, si intende ricompresa nelle 30 pagine in formato A4 consentite per ciascuna relazione e distinte per Lotto 3 e Lotto 4. 5. Le eventuali tre tavole in formato massimo A1 sono comprese nelle eventuali 5 tavole in formato massimo A0 da allegare all'offerta tecnica indicate a partire da pag. 16 al punto "FORMA E CONTENUTI" della documentazione tecnica. 6. Il criterio A3, presente nella versione originaria del Disciplinare di gara, da non utilizzare, costituisce un errore materiale. Al riguardo si vedano le precedenti FAQ, in particolare la Comunicazione n. 3 (aggiornamento alla data del 20/01/2016). 7. Il criterio A3, presente nella versione originaria del Disciplinare di gara, da non utilizzare, costituisce un errore materiale. Al riguardo si vedano le precedenti FAQ, in particolare la Comunicazione n. 3 (aggiornamento alla data del 20/01/2016). 8. Le relazioni da presentare sono una per ciascun lotto, ma i criteri motivazionali dei punteggi non sono suddivisi per lotti. Le miglorie proposte saranno valutate in modo unitario. 9. Le schede tecniche e dépliant sono ricompresi nel conteggio delle pagine. Si evidenzia la riguardo quanto

	indicato nel Disciplinare a pag. 17 al secondo capoverso 10. La frase tronca è un evidente refuso ed è pertanto da non considerare nella sua interezza.
--	---

COMUNICAZIONE N. 8 (Aggiornamento alla data del 01/02/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
Avremmo bisogno di alcuni chiarimenti in merito alla procedura in oggetto: 1. a pagina 17 del Disciplinare, al punto 1 del riquadro corrispondente alla "Busta n. 3 Offerta Economica", c'è scritto che nel modulo riepilogativo offerta bisogna indicare il nome del progettista ed i dati identificativi. Si tratta di un errore? 2. al punto 9 di pagina 11 del Disciplinare "DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO", c'è scritto che non è necessario indicare il nominativo del subappaltatore ai sensi della sentenza del Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 2 novembre 2015 n. 9. Tuttavia nella scheda 8 "dichiarazione di subappalto", alla fine ci sono dei campi da completare con l'indicazione delle ditte a cui si affideranno i lavori in subappalto. Bisogna indicare i nominativi oppure no?	1. Si precisa che l'indicazione di pag. 17, Sezione "Busta n. 3 "OFFERTA ECONOMICA", che impone di indicare il nome del progettista e i suoi dati identificativi, costituisce un refuso. Pertanto, si conferma che i modelli "<i>Doc. 1 - Modulo riepilogativo offerta concorrente singolo (Busta n. 3 "Offerta Economica") - aggiornato al 20.01.2016</i>" e "<i>Doc. 1- bis - Modulo riepilogativo offerta raggruppamento temporaneo imprese (Busta n. 3 "Offerta Economica") - aggiornato al 20.01.2016</i>" sono corretti. 2. Si precisa che, come ribadito nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 novembre 2015, n. 9, "<i>...dall'esame della vigente normativa di riferimento può, in definitiva, identificarsi il paradigma (riferito all'azione amministrativa, ma anche al giudizio della sua legittimità) secondo cui l'indicazione del nome del subappaltatore <u>non è obbligatoria</u> all'atto dell'offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile il loro subappalto a un'impresa provvista delle relative qualificazioni...</i>"; pertanto, è corretta l'indicazione contenuta nel Disciplinare di gara Sezione 3 "<i>Modalità di presentazione della documentazione di gara e dell'offerta</i>" - busta n° 1 "<i>documentazione amministrativa</i>", punto n. 9, pag. 11. Conseguentemente, non è necessario, ma mera facoltà dell'operatore economico completare il "<i>Doc. 8 - Scheda dichiarazione subappalto - rettificato in data 20.01.2016</i>" con l'indicazione della denominazione degli operatori economici cui si affideranno le lavorazioni in subappalto. E', invece, obbligatorio completare la prima parte di suddetto modello con l'indicazione delle lavorazioni che si intendono affidare in subappalto.

COMUNICAZIONE N. 9 (Aggiornamento alla data del 01/02/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
1. L' AVCP, con il Parere n. 150 del 3/12/2009 e, più diffusamente, con Determinazione n. 30 del 13 novembre 2002, ha rilevato che: • ogni classe individua un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura; • le categorie, invece, costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi in ogni classe in sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità	1. Si precisa che è possibile soddisfare il requisito previsto al punto B5b) del Disciplinare di gara (<i>avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva riguardante lavori appartenenti alla classe/categoria edilizia Istruzione E.08 ex lc per un importo non inferiore a € 3.000.000,00</i>) con servizi di categoria superiore (ex l/d), ma rimanendo sempre nella medesima Categoria "Edilizia", Destinazione funzionale "Sanità, Istruzione, Ricerca".

funzionale e tecnica (da A in poi);

- il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è quello con collocazione più elevata nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe.

Da tali considerazioni dovrebbe conseguire che:

- ogni bando di gara indica la classe e categoria o le classi e le categorie dell'intervento, in quanto ciò è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione. I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando;

- occorre considerare gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e Categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi.

Il D.M. 143/2013 del 31 ottobre 2013, all'art. 8 Classificazione delle prestazioni professionali, stabilisce che

"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Tale concetto viene ribadito dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che, nella Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, riprendendo proprio quanto espresso dall'Avcp con Determinazione n. 5 del 27 luglio 2010, afferma che:

"Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi o quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l.143/1949, si rileva l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente

2. Come precisato al punto n. 1, il requisito previsto al punto B5b) del Disciplinare di gara (*avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva riguardante lavori appartenenti alla classe/categoria edilizia Istruzione E.08 ex lc per un importo non inferiore a € 3.000.000,00*) può essere assolto con servizi di categoria superiore alla l/c, come ad esempio l/d, ma rimanendo sempre nella medesima Categoria "Edilizia", Destinazione funzionale "Sanità, Istruzione, Ricerca". Pertanto, sono escluse destinazioni funzionali diverse, ovvero Opere cat. E.22, in quanto rientranti nella destinazione funzionale "Edifici e manufatti esistenti".

3 – Si precisa che al criterio di valutazione "Prezzo" viene attribuito un punteggio pari a 35 punti, come indicato nella sezione IV.2.1) "Criteri di aggiudicazione del bando di gara" e nella Sezione 1 "Informazioni generali", lettera F "Aggiudicazione" del Disciplinare di gara a pag. 2. L'indicazione di pagina 23 è, invece, un refuso, facendo fede comunque quanto previsto nel Bando di gara.

A tal proposito, con riferimento al documento **"Disciplinare di Gara – rettificato in data 01.02.2016"**, si veda l'Errata Corrige n. 5 presente al link

<http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/lavori-pubblici> nell'ambito della gara in oggetto, e si provveda a scaricare la versione definitiva del suddetto documento pubblicata.

La versione dello stesso documento, pubblicato originariamente sotto il link *"Disciplinare di Gara – rettificato in data 20.01.2016"* <http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/lavori-pubblici>, è da non utilizzare.

4 – Si veda la comunicazione n. 7 sopra riportata, punto n. 10.

5 – Si comunica che la Stazione appaltante sta valutando una possibile proroga dei termini di presentazione delle offerte.

formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare".

In base a quanto esposto, è possibile soddisfare il requisito previsto al punto B5b) del Disciplinare di gara (*avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva riguardante lavori appartenenti alla classe/categoria edilizia Istruzione E.08 ex Ic per un importo non inferiore a € 3.000.000,00*) con servizi di categoria superiore (ex Id) svolti per edifici vincolati, essendo l'edificio in questione sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza che ha dato parere positivo al progetto preliminare con nota n. 007794 del 26/04/2012 secondo quanto citato nella relazione tecnico illustrativa?

2. In merito al requisito previsto al punto B5b) del Disciplinare di gara (*avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva riguardante lavori appartenenti alla classe/categoria edilizia Istruzione E.08 ex Ic per un importo non inferiore a € 3.000.000,00*), ove fosse ammesso certificare servizi di categoria superiore (ex Id), è possibile farlo con lavori in cat. E.22 afferenti a edifici sottoposti a vincolo da parte della Soprintendenza come l'immobile oggetto della gara?

3. Con riferimento al criterio di valutazione "ELEMENTO C) Prezzo" riscontriamo che:

- Nel Disciplinare di gara a pagina 2/28 viene attribuito un punteggio di 35 punti
- Nel Disciplinare di gara a pagina 23/28 invece viene attribuito un punteggio di 30 punti
- Nel Bando di gara viene attribuito un punteggio di 35 punti

Chiediamo pertanto delucidazioni sul punteggio da attribuire all' "ELEMENTO C) Prezzo"

4. Con riferimento agli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" da consegnare con l'offerta tecnica (BUSTA 2) con la presente riscontriamo che:

- Nel Disciplinare di gara a pagina 15/28 , nel punto "sezione B1.I Pavimenti alla veneziana" è presente la frase in grossetto: " ...La medesima pavimentazione alla veneziana, offerta nella sezione B1.1, deve essere..."

Chiediamo pertanto che venga chiarita la conclusione di questa frase.

5. In considerazione degli ultimi chiarimenti ricevuti, di quelli qui sopra esposti e in attesa di risposta, delle tempistiche per le ulteriori prese visioni dei luoghi oggetto di intervento e per poter

analizzare accuratamente tutti gli aspetti tecnico organizzativi del cantiere oggetto di gara, con la presente siamo a richiedervi di voler concedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte, quantificabile in 15 giorni naturali e consecutivi.	
--	--

COMUNICAZIONE N. 10 (Aggiornamento alla data del 01/02/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
1. In merito all'Offerta tecnica da presentare, a pag. 15 del disciplinare di gara si specifica che per la parte "A, Qualità della gestione della commessa", dovrà essere presentata una relazione che andrà inserita nel "Fascicolo Tecnico" e potranno essere presentate anche un massimo di 3 tavole formato massimo A1. Successivamente, al paragrafo Forma e contenuti della documentazione tecnica (pag. 16 del disciplinare di gara), si specifica che il concorrente dovrà presentare due distinte relazioni, una per il Lotto 3 e una per il Lotto 4 ... Saranno consentite per ciascuna relazione un massimo di 30 pagine (con altezza minima di 8 punti) in formato A4 e massimo 5 tavole grafiche in formato massimo A0. Si chiede se le due relazioni sono da intendersi relative una al punto A e una per il punto B e non al Lotto 3 e 4 come indicato a pag. 16 del disciplinare di gara. Si chiede quindi conferma che le due relazioni, una per l'elemento di valutazione A e l'altra per l'elemento di valutazione B, siano ciascuna di 30 pagine e che sono previste un numero massimo di 3 tavole in formato A1 ad integrazione della parte A e un numero massimo di 5 tavole grafiche in formato A0 per la parte B. 2. Nel punto B) Sezione B1.1: Pavimenti alla veneziana (pag. 15 del Disciplinare di gara), all'ultima riga vi è un'interruzione della frase che non ne fa comprendere il significato (<i>La medesima pavimentazione alla veneziana, offerta nella sezione B1.1, deve essere</i>) Si può dare completezza alla frase citata?	1. Per le risposte ai presenti quesiti, si invita a leggere quanto specificato nella Comunicazione n. 7 sopra riportata.

COMUNICAZIONE N. 11 (Aggiornamento alla data del 01/02/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
Buongiorno, con la presente si chiedono dei chiarimenti in merito alla gara in oggetto, in particolare: - è ammissibile la partecipazione alla gara da parte di progettisti intervenuti nella progettazione esecutiva del lotto 3 o in quella definitiva del lotto 4?	L'art. 10, comma 6, D.P.R. 207/2010 dispone che "Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo (ovvero supporto al RUP) non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,

controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice". L'art. 90, comma 8 e 8 bis, D. Lgs. 163-2006 e ss.mm.ii. dispongono che "Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori".

Secondo l'interpretazione dell'Autorità, tale ultima disposizione riguarda non la gara per l'affidamento della progettazione, ma esclusivamente il successivo appalto dei lavori e non prevede alcuna incompatibilità per i professionisti che abbiano curato i precedenti livelli di progettazione per il medesimo intervento ed è di stretta interpretazione, in quanto limitativa della libertà d'iniziativa economica dei soggetti operanti nel mercato dei pubblici appalti. Tuttavia, vi è una tesi minoritaria, secondo la quale l'art. 90 del Codice prevede un divieto di aggiudicazione dell'incarico di progettazione definitiva ai professionisti che abbiano elaborato o concorso ad elaborare la progettazione preliminare, quando da ciò possa derivare in capo agli stessi una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, 22 marzo 2012 n. 890). Con riferimento a tale ultimo orientamento, che comunque si ispira ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, l'Autorità ha però specificato che, non potendosi mai ammettere posizioni di vantaggio ovvero disomogeneità di trattamento e di rapporti tali da compromettere la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., il divieto di aggiudicazione deve trovare fondamento in una oggettiva posizione di vantaggio del concorrente, non ravvisabile nel caso in cui difettino indizi seri, precisi e concordanti sulla circostanza che il partecipante alla gara abbia rivestito un ruolo determinante nell'indirizzo delle scelte dell'amministrazione o ne abbia ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la

	concorrenza (cfr. Deliberazione n. 58 del 30 maggio 2012). Si veda a tal proposito il Parere ANAC n. 33 del 13 febbraio 2014. Tutto ciò considerato, si precisa che coloro che sono intervenuti nella progettazione non potranno essere aggiudicatari della gara relativa alla realizzazione dei lavori di entrambi i lotti, salvo che dimostrino quanto previsto dall'art. 90, comma 8-bis D. Lgs. 163-2006. Per quanto attiene la fase progettuale, si riscontra che nel caso concreto, ad avviso della stazione appaltante, coloro che hanno elaborato i progetti posti a base di gara si trovano in una posizione di sicuro vantaggio rispetto ai concorrenti in quanto, con il loro apporto, hanno indirizzato le scelte dell'amministrazione e hanno comunque ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la concorrenza. Pertanto, coloro che sono intervenuti nella progettazione di uno o di entrambi i lotti non possono partecipare alla presente gara per la parte di progettazione.
--	--

COMUNICAZIONE N. 12 (Aggiornamento alla data del 01/02/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
Buonasera, premettendo che la nostra impresa ha già provveduto ad effettuare il sopralluogo come previsto dal disciplinare di gara, siamo a chiedere se è prevista la possibilità di effettuare un ulteriore sopralluogo con il progettista che si occuperà della progettazione esecutiva.	Tenuto conto che l'art. 106, comma 2, DPR 207/2010 e ss.mm.ii. dispone che <u>"L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto"</u>, si ritiene che non sia vietato dalla norma effettuare un ulteriore sopralluogo con il progettista che dovrà attestare se gli elaborati progettuali forniti dalla stazione appaltante sono adeguati.

COMUNICAZIONE N. 13 (Aggiornamento alla data del 01/02/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
1. Al punto 11 della sezione 3 del disciplinare di gara si fa riferimento alla Passoe e sembra prevedere che debbano essere caricati a sistema già le attestazioni a comprova dei requisiti. Chiediamo conferma.	1. Si precisa che nella Sezione 3 punto 11, pagg. 11 e 12 del disciplinare di gara si precisa che nella "busta n.1 documentazione amministrativa" va inserito il PASSOE. Nella medesima sezione si precisa quali sono gli adempimenti successivi per gli operatori economici. Tuttavia, ai fini della partecipazione alla gara, in prima battuta, la stazione appaltante verificherà unicamente la presenza dei PASSOE, unitamente ai documenti indicati nella medesima Sezione 3. E', pertanto, facoltà dell'operatore economico decidere se caricare immediatamente i documenti in suo possesso per la verifica dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale ovvero caricarli in un secondo momento. Resta fermo che, in questa fase, la stazione appaltante non controllerà i documenti caricati dall'operatore economico.

COMUNICAZIONE N. 14 (Aggiornamento alla data del 01/02/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
1. Si chiede di esplicitare il calcolo della parcella professionale pari ad € 42.600,00 per il lotto 4. 2. Si chiede di esplicitare l'attribuzione dei sottopunteggi dei criteri B1 (pavimento alla veneziana) e B2 (controsoffitti).	1. Ai sensi dell'art. 29, comma 12, lett. a.3) D. Lgs. 163/2006 e ss. "Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente: a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione..."; l'art. 264, comma 1, lett. d) del D.P.R. 207/2010 dispone che "Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, il bando di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, contiene: l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle <u>modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare</u> ". Conseguentemente si precisa che la parcella è stata elaborata dando applicazione del D.M. 143/2013. 2. Al quesito non può essere data risposta in quanto B1 corrisponde al criterio "Opere di finitura" e il B2 al criterio "Completamento impianto antiintrusione". Pertanto, si chiede di precisare meglio quale sia il quesito sul quale si chiedono chiarimenti.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Enrico D'Este